

ALLA QUESTURA DI VERONA COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO

(art. 12 del D.L. 21/3/1978 N. 59 convertito in Legge il 18/5/1978 n. 191 e SS.MM.)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

CEDENTE					
	(COGNOME ↑)		(NOME ↑)		
	giorno	mese	anno		
	(DATA DI NASCITA ↑)		(COMUNE DI NASCITA ↑)		(PROVINCIA O NAZIONE ESTERA ↑)
(RESIDENZA: COMUNE, VIA/PIAZZA,CIVICO ↑)			(RECAPITO TELEFONICO ↑)		(EMAIL ↑)

DICHIARA che dal

Giorno	mese	anno
--------	------	------

- ha fornito alloggio/ospitalità al Signor/alla Signora:
- ha ceduto in locazione/affitto al Signor/alla Signora:
- ha ceduto la proprietà al Signor/alla Signora:

CESSIONARIO					
	(COGNOME ↑)		(NOME ↑)		
	giorno	mese	Anno		
	(DATA DI NASCITA ↑)		(COMUNE DI NASCITA ↑)		(PROVINCIA O NAZIONE ESTERA ↑)
	(CITTADINANZA ↑)		(RESIDENZA: COMUNE, VIA/PIAZZA,CIVICO ↑)		
	(TIPO DEL DOCUMENTO ↑)		(NUMERO DEL DOCUMENTO ↑)		(DATA DI RILASCIO ↑)
	(AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO ↑)		(RECAPITO TELEFONICO ↑)		(INDIRIZZO EMAIL ↑)

La presente dichiarazione viene resa in qualità di proprietario/a o locatario/a dell'immobile sito in:

VERONA					
(VIA / PIAZZA ↑)		(NUMERO) (INTERNO) (PIANO)			
(SCALA ↑)	(INGRESSI ↑)	(ACCESSORI ↑)		(VANI ↑)	

- nel quale sono ospitate attualmente anche n. ____ persone di cui allego fotocopia del documento di identità o passaporto in corso di validità.

Verona

Firma del cedente/ospitante

Il presente modulo di Comunicazione potrà essere presentato alternativamente:

in una sola copia, tramite casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: dipps194.00r0@pecps.poliziadistato.it (la comunicazione ed i relativi allegati devono essere uniti in un singolo file pdf):

oppure

- in due copie (compilate in originale) direttamente all'Ufficio Cessione Fabbricato/Ospitalità – Divisione Anticrimine, che riceve **lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.00**. La presentazione delle comunicazioni allo sportello deve essere effettuata da chi ha l'obbligo di comunicazione (OSPITANTE/CELENTE) o da persona munita di delega, allegando copia di un documento d'identità del delegante.

ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- fotocopia chiara e leggibile, in bianco e nero o a colori, di un documento di identità in corso di validità, del cedente e cessionario con cittadinanza italiana o dell'Unione Europea (per i **cittadini stranieri extracomunitari impiegare il modulo comunicazione di ospitalità dello straniero** che prevede anche la comunicazione per cessione di proprietà o godimento di immobili).
- fotocopia dei dati anagrafici del legale rappresentante, qualora il cedente sia una persona giuridica;
- fotocopia della documentazione comprovante la proprietà dell'immobile locato/affittato o copia dell'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile in caso di compravendita, eredità o legato. Se chi effettua la comunicazione per ospitalità superiore ai 30 giorni è il conduttore (affittuario), si allega copia del contratto di locazione corredato da: registrazione all'Agenzia delle Entrate, "Modello A" (autorizzazione del proprietario ad ospitare) e copia del documento d'identità del proprietario.
- Nel caso in cui l'immobile sia ubicato fuori dal Comune di Verona la Comunicazione di Ospitalità dovrà essere presentata al Comune nel cui territorio si trova l'immobile.

ART. 12 DEL D.L. 21/3/1978 N. 59 convertito in Legge il 18/5/1978 n. 191 e SS.MM.

1. "Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, **entro quarantotto ore** dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che il cedente deve richiedere al cessionario".

[...]

4. "Nel caso di violazione delle disposizioni ai commi precedenti si applica la **sanzione amministrativa** del pagamento di una **somma da 103,00 a 1.549 euro**."

NOTA PER LA CESSIONE DI FABBRICATO

La disciplina di cui all'art. 12 del D.L. 21/3/1978 N. 59 convertito in Legge il 18/5/1978 n. 191 e SS.MM. è stata modificata dall'articolo 2 del D.L. n. 79 del 20/6/2012.

La comunicazione di cessione di fabbricato all'Autorità di Pubblica Sicurezza da parte del cedente deve essere effettuata entro 48 ore dalla consegna dell'immobile (o di parte di esso) all'acquirente/conducente/affittuario/ospitato, **nei casi in cui il contratto o l'ospitalità supera i 30 giorni.**

Detto obbligo di comunicazione viene assorbito dalla registrazione del contratto all'Agenzia delle Entrate effettuato entro il suddetto termine di 48 ore. In questi casi, dunque, non si ha l'obbligo di presentare la comunicazione all'Autorità di P.S..